

# Partecipazioni

A PROVA DI LIBERA CIRCOLAZIONE

## Tassazione dei dividendi per trasparenza ai soci

### Non ci sono discriminazioni su partecipazioni estere e su non residenti

Marco Piazza

■ Cambia ancora il regime fiscale dei dividendi percepiti dalle società semplici italiane. L'articolo 28 del decreto Liquidità (il Dl 23/2020) modifica, infatti, l'articolo 32-quater del Dl 124/2019, la norma che ha introdotto uno speciale regime secondo cui i dividendi pagati a società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai relativi soci, secondo il rispettivo regime fiscale.

L'articolo 32-quater è stato emanato con lo scopo di evitare la doppia imposizione causata dalla riforma che era stata introdotta dall'articolo 1, commi da 999 a 1006 della legge 205/2017. Infatti, per effetto del comma 1004 dell'articolo 1 della legge 205, i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018 hanno concorso integralmente alla formazione del reddito della società da imputare per trasparenza ai soci esistenti al termine del periodo

d'imposta, causando un'imposizione (Ires, Irap, Irpef e addizionali) abnorme.

Un regime transitorio (comma 1006) ha però previsto il mantenimento del precedente sistema di tassazione parziale per i dividendi "qualificati" deliberati fino al 31 dicembre 2022 formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

L'articolo 32-quater ha risolto in parte la questione della doppia imposizione economica introducendo, con decorrenza dal 25 dicembre 2019, una sorta di disconoscimento fiscale della società semplice con conseguente imputazione diretta del dividendo pro quota a ciascun socio (al momento della percezione non più con riferimento alla fine dell'esercizio), con il proprio regime fiscale.

L'infelice formulazione della norma ha fatto però sorgere il dubbio che questo regime fosse applicabile solo per i dividendi di fonte italiana e limitatamente alla quota imputabile a persone fisiche, società di capitali, società ed enti commerciali e società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti in Italia e non invece per i dividendi di fonte estera e per quelli imputabili a soggetti non residenti o enti non commerciali residenti.

A questo inconveniente pone ri-

### Tutte le combinazioni

#### DIVIDENDI PERCEPITI DALLA SOCIETÀ SEMPLICE DAL 1° GENNAIO 2020

**Dividendi formati con utili prodotti dalla partecipata fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 deliberati fino al 31 dicembre 2022**

Concorrono a formare il reddito complessivo della società semplice, da imputare ai soci esistenti al termine del periodo d'imposta, nelle misure ridotte in base al periodo di formazione dell'utile prodotto dalla società o ente partecipata dalla società semplice secondo il Dm 26 maggio 2017.

**Dividendi formati con utili prodotti dalla partecipata dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019**

**SOCI DELLA SOCIETÀ SEMPLICE** REGIME DI IMPUTAZIONE DIRETTA AL SOCIO AL MOMENTO DELLA PERCEZIONE DEL DIVIDENDO DELLA RISPETTIVA QUOTA

**Persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni detenute al di fuori dell'esercizio d'impresa**

Ritenuta d'imposta o imposta sostitutiva del 26%; tassazione integrale dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata

**Imprese individuali, Snc Sas residenti**

Concorso alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%; tassazione integrale dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata

**Società di capitali ed enti commerciali residenti e stabili organizzazioni**

Concorso alla formazione del reddito nella misura del 5%; tassazione integrale con le regole dell'articolo 89 per i dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata

**Enti non commerciali residenti**

Concorso integrale alla formazione del reddito complessivo dell'ente

**Non residenti fuori dalla stabile organizzazione in Italia**

Ritenuta d'imposta o imposta sostitutiva del 26% della quota di dividendi di fonte italiana (dell'1,20% se il socio è una società europea o dello See soggetta all'imposta sulle società); applicabilità delle convenzioni con lo Stato di residenza del socio. Esclusione da tassazione per i dividendi di fonte estera

**Tassazione.** Per le operazioni effettuate da inizio anno fino all'8 aprile va chiarito come recuperare le imposte in eccesso

## Vecchie regole per gli utili prodotti fino al 2019

■ Particolarmente complesso è il regime transitorio introdotto direttamente nell'articolo 32-quater del Dl 124/19. Il comma 2-bis sposta in avanti l'efficacia dell'articolo 32-quater. Si applica per i dividendi percepiti dalla società semplice a partire dal 1° gennaio 2020.

Inoltre, è stabilito che, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione sia deliberata entro il 31 dicembre 2022, si applica il regime fiscale prevalente alle modifiche apportate dalla legge 205 del 2017. In altri termini i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2020 formati con utili della società partecipata prodotti fino al 31 dicembre 2019 continuano a concorrere a formare il reddito complessivo della società semplice nelle misure stabilite, in funzione del periodo di formazione dell'utile, con il Dm 26 maggio 2017. Non solo, infatti, vengono neutralizzati gli effetti del Dl 124 del 2019, ma anche quelli della legge 205 del

2017. Occorre ricordare che prima dell'entrata in vigore della legge 205 del 2017 gli utili percepiti dalle società semplici, non subendo alcuna ritenuta alla fonte, concorrevano a formare il reddito complessivo della società (indipendentemente dal fatto che fossero relativi a partecipazioni qualificate o non qualificate) nelle seguenti misure:

- 40% dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipata fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007
- 49,72% dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipata a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- 58,14% dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipata a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
- 100% dei dividendi provenienti da

Paesi a fiscalità privilegiata, salvo esimenti.

Questo regime è confermato per i dividendi percepiti dalle società semplici a decorrere dal 1° gennaio 2020 (si veda la tabella in pagina). Nonostante il comma 2-bis del nuovo articolo 32-quater non sia chiarissimo, dalla relazione governativa si deduce che l'intento del legislatore è quello di estendere la sospensione degli effetti della legge 205 del 2017 e del Dl 124 del 2019 anche ai dividendi percepiti fino al 31 dicembre 2019. Infatti, la relazione afferma che sugli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022 si applica il regime fiscale prevalente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018 (che ha comportato la doppia esposizione). Se questa interpretazione è corretta, si osserva che manca un meccanismo per ovviare al fatto che:

sui dividendi percepiti dal 25 di-

cembre 2019 all'8 aprile 2020 è stato applicato lo speciale regime di trasparenza di cui all'articolo 32-quater vecchia versione, con la ulteriore complessità che:

- alcuni emittenti possono aver ritenuto che al socio dovesse essere applicata la stessa tassazione che avrebbe subito se avesse detenuto direttamente la partecipazione nella società che ha distribuito il dividendo (Assonime, circolare 3 del 2020). Avranno quindi assoggettato a ritenuta gli utili relativi a partecipazioni non qualificate o prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;

- altri emittenti possono invece aver applicato in ogni caso la ritenuta d'imposta del 26% alla quota di dividendi imputabili alle persone fisiche non imprenditori.

- i dividendi percepiti tra il 1° gennaio 2018 ed il 25 dicembre 2019, relativi a partecipazioni non qualificate e qualificate, formati con utili pro-

medio l'articolo 28 del Dl 23/2020, generalizzando il meccanismo di tassazione diretta in capo ai soci. Fra le conseguenze del nuovo regime si segnala che:

- i dividendi di fonte estera imputabili a non residenti dovrebbero essere esclusi da imposizione per effetto dell'articolo 23, comma 1 lettera b) del Testo unico;
- dovrebbero essere applicabili le convenzioni contro le doppie imposizioni con il paese estero di residenza del socio della società semplice italiana (commentario Ocse all'articolo 4, paragrafo 8.13) anche se sono necessarie verifiche caso per caso.

Non è chiaro, peraltro, su quale soggetto incomba l'obbligo di certificazione degli utili non assoggettati a ritenuta d'imposta o imposta sostitutiva (modello Cupe) e la conseguente indicazione dei dati del socio della società semplice nel quadro SK del modello 770.

Sarebbe auspicabile che l'adempimento fosse posto a carico della società semplice. In questo modo si ridurrebbero i rischi di errore, evitando il trasferimento dei dati dalla società semplice all'emittente o all'intermediario e si responsabilizzerebbero gli amministratori della società semplice (che sono i detentori dell'informazione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA